



**IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

**Comune di Trani**

PROVINCIA BARLETTA ANDRIA TRANI

Medaglia d'argento al Merito Civile

**COPIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**CON I POTERI:** DELLA GIUNTA COMUNALE   
DEL CONSIGLIO COMUNALE

<p>N. <u>46</u> del Reg.</p> <p>Data: <u>24/07/2015</u></p>	<p><b>Oggetto:</b> Imposta Unica Comunale (IUC): Approvazione aliquote, detrazioni e agevolazioni IMU anno 2015.</p>
---	--

L'anno duemilaquindici, il giorno 24 del-mese di luglio alle ore 12,30  
nella Casa Comunale

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Dott.ssa Maria Rita IACULLI**

nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2015, alla presenza del Segretario Generale Avv. Maria Angela Ettore ha adottato la seguente deliberazione:

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

(nominato con Decreto del 23 febbraio 2015, prot. n.3288 del 26/2/2015)

**CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO:**

- che in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- che gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- che, con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;
- che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;
- che la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013) ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai rifiuti e servizi);

**TENUTO CONTO** in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:

- viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (unità immobiliari assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;
- viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
- sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
- sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;
- è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale l'unica unità immobiliare direttamente concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure, nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

**CONSIDERATO** che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

**RICHIAMATO** l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale,

nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziare con il bilancio statale, per un importo complessivo per il comune di Trani pari, per l'anno 2013, ad euro 5.961.454,03, per l'anno 2014, ad euro 4.896.789,12 e, per l'anno 2015, ad euro 3.955.621,87;

**ATTESO** che questo Comune, per l'anno d'imposta 2014, con Deliberazione di Consiglio Comunale del 31.7.2014 n. 19 ha riconfermato le aliquote, detrazioni e agevolazioni IMU già approvate per l'anno 2013 con Deliberazione di C.C. n. 42 del 10.10.2013 e con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale dell'8.10.2014 n. 66 ha modificato, in adeguamento a modifiche normative intervenute, le aliquote e le agevolazioni di cui alla precedente deliberazione n. 19 del 31.7.2014, come segue:

**Aliquote:**

- Aliquota base (comma 6, art. 13 - D.L. n. 201/2011) \_\_\_\_\_ 1,06%,
- Aliquota fabbricati rurali strumentali (comma 8, art. 13 D.L. n. 201/2011) \_\_\_\_\_ ESENTI,
- Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (comma 2, art. 13 - D.L. n. 201/2011 s.m.i.) \_\_\_\_\_ 0,35%,  
*dando atto che, ai sensi del comma 2, art. 13 del D.L. n. 102/2013 s.m.i., dal 1° gennaio 2014, non si applica l'IMU al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214.*

**Detrazioni per l'abitazione principale e relative pertinenze** (comma 10, art. 13 - D.L. n. 201 del 2011 s.m.i.):

- detrazione base € 200,00,  
*dando atto che, ai sensi del comma 10, art. 13 - D.L. n. 201 del 2011 così come convertito dalla legge n. 214/2011, dal 1° gennaio 2014, non è più applicabile l'ulteriore detrazione di € 50,00 per ogni figlio convivente di età inferiore a 26 anni.*

**Agevolazioni:**

- Aliquota unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari \_\_\_\_\_ ESENTI,
- Aliquota per terreni agricoli di proprietà di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli a titolo principale, previa esibizione di iscrizione all'INPS \_\_\_\_\_ 0,86%,
- Aliquota unità immobiliari appartenenti alla categoria C1, C3 e D1 relativamente ad immobili di proprietà di soggetti che ivi esercitano le proprie attività artigianali e/o commerciali e/o industriali \_\_\_\_\_ 0,96%,
- Aliquota per tutti gli immobili oggetto di contenzioso in relazione alla locazione degli stessi, previa esistenza di un provvedimento di convalida di sfratto \_\_\_\_\_ 0,76%,
- Aliquota per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da disabili, i quali sono costretti a trasferirsi in un immobile in locazione, poiché la stessa non può subire modifiche per divenire idonea alle esigenze della specifica disabilità \_\_\_\_\_ 0,46%,
- Aliquota per l'unità immobiliare di proprietà di familiare concessa in comodato d'uso gratuito, regolarmente registrato, a parenti in linea retta di primo grado, a condizione che la stessa venga utilizzata come abitazione principale, da applicarsi alla sola quota di rendita risultante in catasto eccedente il valore di €. 500,00 \_\_\_\_\_ 0,35%,

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 47 del 24/07/2015 adottata contestualmente alla presente, con la quale sono state fissate le seguenti aliquote TASI per l'anno di imposta 2015:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze	2,5 per mille
Unità immobiliari assimilate ad abitazione principale (art.11 c.6 del Reg. Comunale IUC-IMU)	2,5 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Fabbricati costruiti e destinati all'impresa costruttrice alla vendita e non siano in ogni caso locati	2,5 per mille
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari	2,5 per mille
Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio	2,5 per mille
Unico immobile, iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica	2,5 per mille
Altri immobili	Esenti

**VISTI:**

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**DATO ATTO** che l'art. 1, comma 702, della Legge 147/2013, stabilisce che resta ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui al citato art. 52 del D.Lgs. 446/1997 anche per la nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;

**VISTO** il vigente Regolamento sulla IUC;

**RITENUTO** necessario, di dover provvedere ad approvare le aliquote IMU già approvate per l'anno 2014 con Deliberazione di C.C. n. 66 del 8.10.2014, non prevedendo solo ed esclusivamente la seguente fattispecie di aliquota:

- Aliquota per l'unità immobiliare di proprietà di familiare concessa in comodato d'uso gratuito, regolarmente registrato, a parenti in linea retta di primo grado, a condizione che la stessa venga utilizzata come abitazione principale, da applicarsi alla sola quota di rendita risultante in catasto eccedente il valore di €. 500,00 \_\_\_\_\_ 0,35%;

in quanto, avendo previsto nel vigente Regolamento IUC-IMU, all'art. 11, comma 6, lett. c) l'assimilazione ad abitazione principale dell'«*unità immobiliare di proprietà, concessa in comodato d'uso gratuito, regolarmente registrato, a parenti in linea retta di primo grado, a condizioni che la stessa venga utilizzata come abitazione principale prevedendo che detta agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare*», si ritiene non dover prevedere alcuna aliquota agevolata per la suddetta fattispecie impositiva, in quanto, la parte di rendita risultante in catasto eccedente il valore di € 500,00, ai sensi di legge, ricadrebbe nella seguente fattispecie:

- Aliquota base (comma 6, art. 13 - D.L. n. 201/2011) \_\_\_\_\_ 1,06%,

**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

**RICHIAMATO** infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

**VISTE:**

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento Generale delle entrate;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

**Dato atto** che il presente provvedimento non comporta il parere dell'Organo di Revisione economico-finanziaria, ma di trasmetterlo allo stesso Organo, ai fini della resa del parere ex art.239 del D.Lgs. n.267/2000, nell'ambito dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2015, giusta sentenza TAR-Puglia n.2022 del 29/7/2014;

**VISTO** il parere favorevole dal punto di vista tecnico e contabile, espresso, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente della 2<sup>a</sup> Area Economica Finanziaria, dott.ssa Grazia Marcucci in data 24/07/2015;

### DELIBERA

- 1) di richiamare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare le aliquote e le agevolazioni IMU, come segue:

#### Aliquote:

- Aliquota base (comma 6, art. 13 - D.L. n. 201/2011) \_\_\_\_\_ 1,06%,
- Aliquota fabbricati rurali strumentali (comma 8, art. 13 D.L. n. 201/2011) \_\_\_\_\_ ESENTI,
- Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (comma 2, art. 13 - D.L. n. 201/2011 s.m.i.) \_\_\_\_\_ 0,35%,  
*dando atto che, ai sensi del comma 2, art. 13 del D.L. n. 102/2013 s.m.i., dal 1° gennaio 2014, non si applica l'IMU al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214.*

#### Detrazioni per l'abitazione principale e relative pertinenze (comma 10, art. 13 - D.L. n. 201 del 2011 s.m.i.):

- detrazione base € 200,00,

#### Agevolazioni:

- Aliquota unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari \_\_\_\_\_ ESENTI,
- Aliquota per terreni agricoli di proprietà di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli a titolo principale, previa esibizione di iscrizione all'INPS \_\_\_\_\_ 0,86%,
- Aliquota unità immobiliari appartenenti alla categoria C1, C3 e D1 relativamente ad immobili di proprietà di soggetti che ivi esercitano le proprie attività artigianali e/o commerciali e/o industriali \_\_\_\_\_ 0,96%,
- Aliquota per tutti gli immobili oggetto di contenzioso in relazione alla locazione degli stessi, previa esistenza di un provvedimento di convalida di sfratto \_\_\_\_\_ 0,76%,
- Aliquota per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da disabili, i quali sono costretti a trasferirsi in un immobile in locazione, poiché la stessa non può subire modifiche per divenire idonea alle esigenze della specifica disabilità \_\_\_\_\_ 0,46%,

- 3) di fare proprie le modifiche e/o integrazioni di legge che interverranno successivamente all'approvazione del presente provvedimento;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento all'Organo di Revisione economico-finanziaria, ai fini della resa del parere ex art.239 del D.Lgs. n. 267/2000, nell'ambito dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2015;
- 5) di trasmettere, altresì, telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 6) di dichiarare, immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art.134, comma 4 del TUEL n.267/2000.

DELIBERA N. 46 DEL 24/7/2015

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Maria Angela Ettore

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to Dott.ssa Maria Rita IACULLI

N° 2219 reg. public.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal - 5 AGO 2015 al 20 AGO 2015 per

15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Trani, - 5 AGO 2015



IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Maria Angela Ettore

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,


ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)

è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;  
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani, - 5 AGO 2015



IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Maria Angela Ettore

Copia conforme ad uso amministrativo.

Trani, - 5 AGO 2015



IL SEGRETARIO GENERALE

Il Funzionario delegato

Avv. MARIA ANGELA ETORRE